

516



SENTENZA N. data 22 GIU. 2011

RUOLO N. 200/07

CRONOLOGICO N. 83601

REPERTORIO N. 811

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA

nelle persone dei Magistrati:

dr. Bartolomeo

QUATRARO

Presidente

dr.ssa Angela Maria

NUTINI

Giudice rel.

dr.ssa Simona

GAMBACORTA

Giudice

ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile per querela di falso iscritto al numero di ruolo generale sopra riportato, promosso

DA

~~_____~~, in proprio e rappresentata dal procuratore generale alle lici ~~_____~~, domiciliata in Novara, presso la Cancelleria del Tribunale, rappresentata e difesa dall'avv. ~~_____~~ del Foro di Milano, come da delega in atti;

- QUERELANTI -

CONTRO

~~_____~~ N. ~~_____~~, elettivamente domiciliato in Novara, via S. ~~_____~~ n. ~~_____~~, presso lo studio dell'avv. ~~_____~~ B. ~~_____~~, che la rappresenta e difende, come da delega in atti;

- QUERELATA -

ITALFONDIARIO S.P.A., in qualità di procuratore di INTESA SANPAOLO S.P.A. e di CASTELLO FINANCE S.R.L., elettivamente domiciliata in Novara, via Tadini n. 5, presso lo studio dell'avv. ~~_____~~ M. ~~_____~~, che la rappresenta e difende, come da delega in atti;

- QUERELATA -

E CONTRO

AUGUSTA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Novara, via Ravizza n. 3, presso lo studio dell'avv. ~~_____~~ C. ~~_____~~, rappresentata e difesa dagli avv.ti ~~_____~~ P. ~~_____~~ e ~~_____~~ D. ~~_____~~ del Foro di Torino, come da delega in atti;

- TERZA CHIAMATA -

E CON L'INTERVENTO DI

~~_____~~ F. ~~_____~~, domiciliato in Novara, presso la Cancelleria del Tribunale, rappresentatato e difeso dall'avv. ~~_____~~ C. ~~_____~~ del foro di Milano, come da delega in atti;

- INTERVENUTO -

NONCHE' CON L'INTERVENTO DEL

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Novara, in persona del sostituto Procuratore della Repubblica dr. ~~_____~~ S. ~~_____~~;

OGGETTO: querela di falso

516

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato al Notaio G. [REDACTED] N. [REDACTED] in data 12 gennaio 2007 e a BANCA INTESA, già CARIFLO SPA in data 15 gennaio 2007, C. [REDACTED] A. [REDACTED], in qualità di procuratrice generale della madre P. [REDACTED] G. [REDACTED], proponeva querela di falso "avverso il contratto di mutuo stipulato dal Notaio Dott.ssa N. [REDACTED] G. [REDACTED], rep. n. 156.902, racc. n.14 293 del 2 aprile 1997, gli allegati A e B del contratto citato ed il piano di ammortamento allegato, recanti le sottoscrizioni autenticate di G. [REDACTED] P. [REDACTED]", deducendo che P. [REDACTED] G. [REDACTED] non aveva mai sottoscritto il predetto contratto.

Si costituiva G. [REDACTED] N. [REDACTED] deducendo l'inammissibilità dell'atto di citazione per mancanza di procura speciale in capo alla sottoscrittrice, la cui procura alle liti era stata rilasciata, peraltro, in data non nota, non essendo essa indicata. Nel merito, negava la falsità delle sottoscrizioni evidenziando che P. [REDACTED] G. [REDACTED] non le aveva mai disconosciute.

Chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzata a chiamare in giudizio la propria assicurazione.

Si costituiva altresì ITALFONDIARIO SPA, in qualità di procuratore di INTESA SAN PAOLO S.P.A. e di CASTELLO FINANCE S.R.L., cessionaria, quest'ultima, del portafogli di crediti della Banca Intesa S.p.A.

Evidenziava, preliminarmente, che all'atto di citazione non era stata allegata la procura generale in forza della quale C. [REDACTED] A. [REDACTED] avrebbe sottoscritto la procura speciale idonea a consentire la proposizione della querela di falso.

Eccepiva inoltre l'inammissibilità della querela di falso per carenza di legittimazione della sottoscrizione della procura alle liti, priva peraltro di data, anche in considerazione del fatto che P. [REDACTED] G. [REDACTED] non aveva mai disconosciuto le sottoscrizioni. Autorizzata la chiamata in giudizio dell'assicurazione del Notaio, si costituiva AUGUSTA ASSICURAZIONI S.P.A. aderendo alle eccezioni preliminari già svolte dalla convenuta G. [REDACTED] N. [REDACTED] ed in ogni

caso eccedendo la prescrizione della domanda formulata da quest'ultima, l'inadempienza della medesima agli obblighi previsti per l'assicurato ai sensi dell'articolo 22 della polizza e comunque l'infondatezza della domanda di manleva formulata dall'assicurata nei propri confronti, non rientrando la fattispecie tra quelle oggetto della copertura assicurativa, e comunque prospettandosi, in ipotesi di positivo accertamento della falsità dell'atto, il dolo o la colpa grave della medesima.

In data 28 dicembre 2009 si costituiva, con il procuratore avv.

~~.....~~, P~~.....~~ G~~.....~~ "in proprio nonché anche rappresentata da ~~.....~~ C~~.....~~" richiamando integralmente tutto quanto sinora dedotto e prodotto".

All'udienza dell'11 gennaio 2010 si costituiva l'interventore C~~.....~~ F~~.....~~ deducendo di avere falsificato le firme della moglie e chiedendo l'accertamento e la declaratoria di falsità delle sottoscrizioni apposte dalla stessa "con conseguente nullità

ed inefficacia degli eventuali negozi posti in essere successivamente ed in forza degli atti dichiarati falsi".

Con l'ordinanza del 20 gennaio 2010 il Giudice ammetteva le prove orali, riservando all'esito l'espletamento della c.t.u.

Assunte tali prove, veniva nominato il c.t.u.

Su segnalazione di C~~.....~~ A~~.....~~, si appurava che il c.t.u. nominato aveva già redatto una perizia in nome e per conto dell'attrice, ragione per cui con ordinanza del 7 maggio 2010 si esonerava il c.t.u. dal comparire all'udienza prefissata per il giuramento.

All'udienza predetta, in data 10 maggio 2010, il procuratore di parte attrice dichiarava "di aderire alle domande di nullità dell'atto di citazione svolte dalle controparti", chiedendo di fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 14 giugno 2010 si costituiva, con l'avv. A~~.....~~ S~~.....~~, P~~.....~~ G~~.....~~, "rappresentata dalla figlia A~~.....~~ C~~.....~~".

Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, seguivano trattative per la definizione in via bonaria della vertenza.

All'udienza del 21 gennaio 2011 P. G. si costituiva in proprio con l'avv. A. S.

All'udienza del 7 aprile 2011 venivano definitivamente precisate le conclusioni e il Giudice tratteneva in decisione la causa, riservando di riferire al Collegio.

Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione d'inammissibilità dell'atto di citazione per querela di falso per asserita carenza di valida procura speciale.

Non è rilevante, ai fini della pronuncia d'inammissibilità dell'atto introduttivo, la circostanza che la procura generale che avrebbe legittimato C. A. a proporre la querela di falso sottoscrivendo l'atto introduttivo, non sia stata allegata al medesimo.

Trattandosi di atto notarile non può dubitarsi che in data 13 febbraio 2006 P. G. abbia rilasciato alla figlia C. A. tale procura generale, negoziale ed alle liti.

L'esistenza della procura generale di per sé, in via meramente ipotetica ed astratta, varrebbe a legittimare l'operato della mandataria, laddove dovesse ritenersi che tale procura generale consentisse anche di proporre querela di falso.

Parimenti, quanto all'assenza di data della procura speciale alle liti, essendo stata redatta in calce all'atto di citazione, in assenza di prova contraria essa deve ritenersi coeva ad essa.

Il contenuto dell'atto introduttivo consente poi di ritenere la procura speciale alle liti sottoscritta in data successiva rispetto all'atto di conferimento della procura generale, stante il riferimento alla redazione del parere *pro veritate* del consulente tecnico di parte risalente all'ottobre 2006.

Nonostante quanto sopra osservato, sussiste l'inammissibilità dell'atto introduttivo per le seguenti ragioni.

La procura generale alle liti non contempla, tra gli altri poteri processuali affidati al mandatario, quello di proporre querela di falso.

Tale omissione deve ritenersi però necessitata, dovendosi escludere che il potere di proporre querela di falso possa essere conferito *una tantum* al mandatario mediante la procura generale alle liti.

La proposizione della querela di falso non può che essere riservata al soggetto la cui firma risulta essere stata apposta in modo apocrifo, unico soggetto legittimato ad esercitare tale potere processuale.

La ratio della rigorosa disciplina dell'istituto è da ricondurre ai relevantissimi effetti che essa produce sul piano civilistico ed ai possibili effetti che possono scaturire sul piano penale.

È noto che la querela di falso è finalizzata a privare erga omnes l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata dell'intrinseca idoneità a fare pubblica fede ed a servire come prova dell'esistenza di fatti o di rapporti.

Il codice di procedura civile prevede, quindi, che, al fine di esercitare la querela di falso, la parte debba sottoscrivere personalmente l'atto nel quale si allegano gli elementi di falsità e gli elementi finalizzati a fornirne alla prova, escludendo che tale potere possa essere esercitato persino dal difensore, nonostante l'esistenza di una procura speciale alle liti.

A maggior ragione deve escludersi che sia abilitato a sottoscrivere la querela di falso colui che rappresenti la parte in forza di procura generale alle liti, dovendosi peraltro escludere che possa ritenersi validamente manifestata la volontà di proporre querela di falso laddove eventualmente menzionata nella procura generale alle liti, non potendo tale volontà essere genericamente espressa a priori, a prescindere dalla concreta individuazione del falso.

Ciò comporta che ~~C. [redacted]~~ A. [redacted] non potesse validamente instaurare il giudizio.

Quanto alla presunta ratifica operata da P. [redacted] G. [redacted] con la comparsa di costituzione in giudizio del 28 dicembre 2009, essa è tardiva, in quanto successiva rispetto al termine consentito ai sensi dell'art. 125 c.p.c.

1

Deve pertanto ritenersi che la querela di falso sia inammissibile.

Conseguenza di tale pronuncia non può essere, tuttavia, come chiesto da parte attrice, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna di ~~F. G.~~ al pagamento delle spese del giudizio, nei confronti del quale viene chiesta, dall'attrice, anche la pronuncia di condanna al risarcimento ex articolo 96 c.p.c.

Per certo non può ritenersi che sia cessata la materia del contendere, dal momento che le dichiarazioni rese in udienza dalle attrici, pur precludendo la pronuncia nel merito, non comportano assolutamente il venir meno delle ragioni del contendere.

Piuttosto, la domanda di accertamento della cessazione della materia del contendere rappresenta un chiaro indice del sopravvenuto difetto d'interesse alla pronuncia nel merito, dovendosi qualificare, peraltro, la domanda avente ad oggetto l'accertamento, nel merito, della falsità delle sottoscrizioni, incompatibile rispetto alla domanda formulata in via principale.

Quanto alla domanda di parte attrice nei confronti dell'intervenuto di condanna ex art. 96 c.p.c., essa deve essere rigettata, con compensazione delle spese di lite tra le medesime parti.

Innanzitutto non è neppure chiara la sua *causa petendi*, dal momento che quest'ultimo ha spiegato intervento adesivo, associandosi espressamente alle conclusioni di parte attrice.

Le dichiarazioni rese dal medesimo non possono poi essere qualificate confessorie, in quanto la confessione presuppone che la dichiarazione abbia ad oggetto atti sfavorevoli per il dichiarante e favorevoli per l'altra parte e tali non possano ritenersi quelle rese relative alla falsificazione delle firme di ~~P. G.~~.

Nel caso di specie, l'intervento, come già evidenziato, non può che essere qualificato *ad adiuvandum* di parte attrice, con la conseguenza che le dichiarazioni rese non possano ritenersi favorevoli alla controparte quanto, piuttosto, alla stessa parte nell'interesse del quale viene proposto l'intervento.

È peraltro dubbio che le dichiarazioni confessorie di cui sopra produrrebbero esclusivamente effetti sfavorevoli per il dichiarante e per la parte adjuvata.

C. F. chiede, infatti, - peraltro formulando domande inammissibili, stante la tardività dell'intervento rispetto ai termini di legge per l'introduzione e/o la modificazione delle domande in giudizio - che tutti gli atti successivi al contratto le cui firme dovrebbero reputarsi apocrife vengano privati di effetti.

L'accoglimento di tali domande avrebbe sicuramente ripercussioni favorevoli per l'interventore e le attrici, in qualità di condebitori nei confronti dell'istituto di credito.

Da ultimo, le dichiarazioni testimoniali assunte e, segnatamente, la testimonianza di R. F., porta a dubitare della veridicità della "confessione", essendo emerso che sicuramente una figura femminile sottoscrisse il contratto: quand'anche non possa ritenersi che per certo fosse P. G., è sicuro che ciò confligga con l'asserzione che le firme sarebbero state falsificate da C. F.

Oltre a dovere essere rigettata la domanda di parte attrice di condanna nei confronti dell'interventore, alla luce di quanto precede, ovvero sia, da un lato, della soccombenza di parte attrice conseguente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, dall'altro, del fatto che comunque l'interventore ha in ogni caso dichiarato di avere falsificato la sottoscrizione del contratto, risulta equo condannare l'attrice e l'interventore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, entrambi legittimati passivamente.

Va, infatti, respinta l'eccezione del difetto di legittimazione passiva di ITALFONDIARIO S.P.A., sollevata dalle attrici essendo comprovata mediante la documentazione prodotta la qualità di ITALFONDIARIO S.P.A. di procuratore di INTESA SAN PAOLO S.P.A. e di procuratore di CASTELLO FINANCE S.R.L., nonché la qualità di quest'ultima di cessionaria dei rapporti giuridici attivi e

AM

passivi facenti capo a Banca Intesa S.p.A. (cfr. docc. 2 ss. di parte convenuta ITALFONDIARIO S.P.A.).

Quanto all'eccezione del difetto di legittimazione passiva del Notaio, sollevata dalla terza chiamata, in realtà essa risulta impropriamente formulata, in quanto ciò che si contesta è la titolarità sostanziale del rapporto dedotto in giudizio e non già la legittimazione processuale.


È comunque pacifico che sussista la *legitimatio ad causam* del notaio, intesa come il diritto potestativo di ottenere dal Giudice, in base alle sole allegazioni di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, non potendosi dubitare che parte attrice volesse convenire in giudizio il notaio rogante e che effettivamente sia stato citato il notaio che ebbe a redigere il contratto di mutuo.

Diversa è la questione se il notaio potesse, in concreto, essere destinatario delle domande formulate da parte attrice e, segnatamente, se correttamente sia stato chiamato a partecipare al giudizio di querela di falso.

La risposta è positiva perché, sebbene non si configuri in sede di querela di falso un'ipotesi di litisconsorzio necessario con il presunto autore del falso e sebbene non siano state formulate domande di risarcimento da parte dell'attrice nei confronti del notaio in questa sede, ben avrebbe potuto proporle a seguito dell'eventuale accertata falsità delle sottoscrizioni e solo laddove il notaio fosse stato partecipe del giudizio, parte attrice avrebbe potuto opporgli la sentenza.

Analogamente, ciò spiega il perché legittimamente il notaio convenuto abbia chiamato in giudizio il terzo AUGUSTA ASSICURAZIONI S.P.A. al fine di essere, se del caso manlevato.

~~P. G. e C. F.~~ vengono dunque chiamati, in solido fra loro, a rifondere a ~~G. M.~~ le spese di lite, che si liquidano € 17,71 per anticipazioni, € 3347,00 per diritti, € 5500,00 per onorari, oltre le spese generali al 12,5% ed oltre accessori di legge ed a rifondere a ITALFONDIARIO SPA, in qualità di procuratore di INTESA SAN PAOLO S.P.A. e di CASTELLO FINANCE



S.R.L. le spese di lite, che si liquidano in € 5,31 per anticipazioni, € 3500,00 per diritti, € 5500,00 per onorari, oltre le spese generali al 12,5% ed oltre accessori di legge.

Per quanto attiene alle spese di lite sostenute dall'assicurazione chiamata in manleva, occorre effettuare una valutazione prognostica circa la fondatezza di tale chiamata.

Non sono fondate le eccezioni formulate dall'assicurazione terza chiamata nei confronti della parte convenuta assicurata.

Non è fondata l'eccezione di prescrizione del diritto del Notaio di azionare il contratto di assicurazione, non essendo contestato che abbia inoltrato la richiesta di manleva già in data 12 gennaio 2007.

Deve peraltro ritenersi che qualora fosse stata accertata la natura apocriфа delle sottoscrizioni, il Notaio avrebbe potuto, salvo il caso del dolo, essere indennizzato dall'assicurazione perché la fattispecie sarebbe stata riconducibile alla mancata identificazione dei componenti, ovvero ad un'omissione commessa nell'esercizio delle attività espressamente riservata dalla legge all'esercente la professione di notaio.

Poiché non vi è alcun elemento per ipotizzare che l'eventuale falsa sottoscrizione sarebbe stata da ricondurre al dolo del Notaio, deve concludersi che legittimamente quest'ultima abbia citato in giudizio la propria compagnia di assicurazione, con la conseguenza che anche le spese del giudizio di quest'ultima debbano essere rifuse dall'attrice in solido con l'interventore.

È noto, infatti, che le spese del terzo chiamato in manleva debbano essere sopportate dalla parte risultata soccombente all'esito del giudizio, tranne nel caso in cui la chiamata in causa non fosse giustificata. Poiché, dunque, nel caso di specie, deve escludersi quest'ultima ipotesi, anche le spese di lite dell'assicurazione terza chiamata devono essere poste a carico della parte soccombente, ovvero sia delle attrici in solido con l'interventore e liquidate in € 17,55 per anticipazioni, € 3500,00 per diritti, € 5500,00 per onorari, oltre le spese generali al 12,5% ed oltre accessori di legge.

Le motivazioni che precedono palesano l'irrilevanza dei mezzi istruttori, per l'ammissione dei quali insiste parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, tra cui l'eccezione del difetto di legittimazione passiva di ITALFONDIARIO SPA, in qualità di procuratore di INTESA SAN PAOLO S.P.A. e di CASTELLO FINANCE S.R.L., l'eccezione del difetto di legittimazione passiva di ~~G. N.~~, l'eccezione di prescrizione del diritto azionato da quest'ultima nei confronti AUGUSTA ASSICURAZIONI S.P.A.:


1. dichiara inammissibile la querela di falso per difetto di valida sottoscrizione dell'atto introduttivo da parte del querelante;
2. rigetta la domanda di parte attrice di accertamento e dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
3. dichiara inammissibili in quanto tardive le domande formulate dall'interventore;
4. condanna l'attrice e l'interventore al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite sostenute dai convenuti e dalla terza chiamata, liquidando le predette spese rispettivamente in € 17,71 per anticipazioni, € 3347,00 per diritti, € 5500,00 per onorari, oltre le spese generali al 12,5% ed oltre accessori di legge in favore di ~~G. N.~~; in €5,31 per anticipazioni, € 3500,00 per diritti, € 5500,00 per onorari, oltre le spese generali al 12,5% ed oltre accessori di legge in favore di ITALFONDIARIO SPA, in qualità di procuratore di INTESA SAN PAOLO S.P.A. e di CASTELLO FINANCE S.R.L. ed in € 17,55 per anticipazioni, € 3500,00 per diritti, € 5500,00 per onorari, oltre le spese generali al 12,5% ed oltre accessori di legge in favore di AUGUSTA ASSICURAZIONI S.P.A.;

5. rigetta la domanda di P. G. ex art. 96 c.p.c. nei confronti di C. F. con compensazione delle spese di lite.

Così deciso in Novara, li 22 giugno 2011


Il Presidente

(Dott. Bartolomeo QUATRARO)



Il Giudice rel.

(Dott.ssa Angela Maria Nutini)



IL CASO.it

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Francesco MACCHIA

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria
Novara, li 22 GIU 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Francesco MACCHIA

